

Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — per il rinnovo e il potenziamento della rete nazionale cifrante;

b) la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2005, per le esigenze correnti, iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno — centro di responsabilità sicurezza pubblica.

549. Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al comma 548 possono essere altresì ripartite nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

550. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-*quater*, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-*sexies*.

4-*ter*. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-*quater* nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

4-*quater*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

4-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-*quater* rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.

4-*sexies*. Per le finalità di cui al comma 4-*bis* si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

4-*septies*. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzi, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei

predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate».

551. I provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

552. Le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, e le relative questioni risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Alle controversie di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

553. In attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, all'integrazione e allo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento delle Forze di polizia, incaricati di stabilire e mantenere contatti con le autorità dei Paesi di destinazione o con le organizzazioni internazionali che vi hanno sede, finalizzati ad incrementare la cooperazione internazionale per la prevenzione e repressione della criminalità, dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo.

554. Il servizio degli ufficiali di collegamento, scelti tra funzionari o ufficiali delle Forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o ivi trasferiti per la specifica esigenza, e le relative dipendenze, nonché le modalità di selezione, formazione e assegnazione dei funzionari o ufficiali interessati ed il numero degli ufficiali di collegamento di nuova istituzione sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'interno,

di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'economia e delle finanze. Il predetto regolamento stabilisce le linee guida per l'eventuale utilizzazione degli ufficiali di collegamento nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari in qualità di esperti a norma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

555. Gli ufficiali di collegamento possono essere incaricati, sulla base di specifici accordi di livello bilaterale o multilaterale, di curare gli interessi di uno o più Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei vincoli conseguenti dalle disposizioni in vigore e salvo che possa derivarne un pericolo per gli interessi nazionali.

556. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i trattamenti economici degli ufficiali di collegamento in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

558. All'articolo 23, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5 ».

559. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1998, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005, l'assegno per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell'avente diritto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.

560. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

561. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

562. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

563. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

564. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa

recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

565. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2005, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

566. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge. A tali misure non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 11.

567. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.

568. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

569. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

570. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

571. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della

legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2005. Le somme iscritte nel conto residui di stanziamento per l'anno 2004 di pertinenza dell'unità previsionale di base 3.2.3.4 «informazione e ricerca» dello

stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali destinate alle azioni di promozione agricola sono destinate per l'importo di 30 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per il 2005.

572. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.

ELENCO 1
(Articolo 1, comma 5)

ELENCO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER TIPOLOGIA
DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Ministeri e Presidenza del Consiglio.

Organi di rilievo costituzionale.

Enti di regolazione dell'attività economica:

Ente nazionale per le strade (ANAS);
Agenzia autonoma gestione Albo segretari comunali e provinciali;
Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANAV);
Agenzia per i servizi sanitari regionali;
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);
Comitato nazionale italiano Organizzazione Nazioni Unite per l'alimentazione e agricoltura (FAO);
Unioncamere;
Registro italiano dighe;
Agenzia italiana del farmaco.

Enti produttori di servizi economici:

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
Ente nazionale italiano per il turismo;
Ente nazionale RISI;
Fondo centrale garanzia autostrade e ferrovie metropolitane;
Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;
Fondo innovazione tecnologica;
Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
Quadrilatero Marche-Umbria Spa;
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

Autorità amministrative indipendenti.

Enti a struttura associativa.

Enti produttori di servizi culturali:

Accademia della Crusca;

Accademia nazionale dei Lincei;

Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale;

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

Croce Rossa Italiana – Comitato centrale;

Fondazione esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma;

Ente teatrale italiano;

Federazioni sportive;

Fondazione festival dei due mondi di Spoleto;

Fondo edifici di culto;

Scuola archeologica italiana in Atene;

Fondazione «C. Monteverdi»;

Istituti di diritto agrario internazionale e comparato;

Istituti di studi europei «Alcide de Gasperi»;

Istituto italiano di studi germanici;

Istituto per gli studi filosofici di Napoli;

Istituto storico italiano per il medioevo;

Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO);

Istituto nazionale del dramma antico;

Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa;

Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia;

Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ex-Centro europeo dell'educazione;

Istituto papirologico «Girolamo Vitelli»;

Fondazione La Triennale di Milano;

Lega italiana per la lotta contro i tumori;

Museo storico della liberazione;

Fondazione «La Biennale di Venezia»;

Unione italiana tiro a segno;

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE);

Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Enti ed istituzioni di ricerca non strumentale:

Agenzia spaziale italiana (ASI);
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);
Istituto di studi e analisi economica (ISAE);
Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
Istituto italiano di medicina sociale;
Istituto nazionale agronomico per l'Oltremare;
Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»;
Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
Istituto nazionale di economia agraria (INEA);
Istituto nazionale di fisica nucleare;
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS);
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN);
Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
Istituto nazionale per la fauna selvatica «A. Ghigi»;
Istituto nazionale per la fisica della natura;
Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN);
Istituto nazionale della montagna (IMONT);
Istituto superiore di sanità (ISS);
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
Istituti di sperimentazione agraria e stazioni sperimentali per l'industria;
Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo Da Vinci»;
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;
Ente nazionale sementi elette.

Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca.

Regioni.

Province.

Comuni e città metropolitane.

Unioni di comuni e consorzi di funzione di comuni.

ASL.

Enti e aziende ospedaliere.

Camere di commercio.

Enti per il turismo.

Autorità portuali.

Comunità montane e isolane.

Enti regionali di sviluppo.

Agenzie regionali del lavoro.

Università ed istituti di istruzione universitaria.

Enti per il diritto allo studio.

Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

Enti parco.

Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente.

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

ELENCO 2
(Articolo 1, comma 8)

RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI
NATURA OBBLIGATORIA

	2005	2006	2007
	(milioni di euro)		
<i>1. Ministero dell'economia e delle finanze</i>			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi (1)	35,45	35,45	35,45
Cat. 2 – Consumi intermedi (2)	71,01	71,01	71,01
TOTALE	106,46	106,46	106,46

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 14,5 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 9,63 per cento.

	2005	2006	2007
	(milioni di euro)		
<i>2. Ministero delle attività produttive</i>			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi	–	–	–
Cat. 2 – Consumi intermedi (1)	4,22	4,22	4,22
TOTALE	4,22	4,22	4,22

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 26,4 per cento.

(Segue: ELENCO 2)

	2005	2006	2007
	(milioni di euro)		
<i>3. Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i>			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi (1)	4,70	4,70	4,70
Cat. 2 – Consumi intermedi (2)	12,20	12,20	12,20
TOTALE	16,90	16,90	16,90

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 29,4 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 23,0 per cento.

	2005	2006	2007
	(milioni di euro)		
<i>4. Ministero della giustizia</i>			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi (1)	31,00	31,00	31,00
Cat. 2 – Consumi intermedi (2)	38,02	38,02	38,02
TOTALE	69,02	69,02	69,02

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 26,1 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 9,9 per cento.

(Segue: ELENCO 2)

	2005	2006	2007
	(milioni di euro)		
<i>5. Ministero degli affari esteri</i>			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi (1)	4,40	4,40	4,40
Cat. 2 – Consumi intermedi (2)	43,04	43,04	43,04
TOTALE	47,44	47,44	47,44

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 33,9 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 32,7 per cento.

	2005	2006	2007
	(milioni di euro)		
<i>6. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi	–	–	–
Cat. 2 – Consumi intermedi (1)	14,74	14,74	14,74
TOTALE	14,74	14,74	14,74

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 3,8 per cento.

(Segue: ELENCO 2)

	2005	2006	2007
	(milioni di euro)		
<i>7. Ministero dell'interno</i>			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi	–	–	–
Cat. 2 – Consumi intermedi (1)	113,04	113,04	113,04
TOTALE	113,04	113,04	113,04

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 10,3 per cento.

	2005	2006	2007
	(milioni di euro)		
<i>8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio</i>			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi (1)	1,16	1,16	1,16
Cat. 2 – Consumi intermedi (2)	13,49	13,49	13,49
TOTALE	14,65	14,65	14,65

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 36,0 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 29,0 per cento.

(Segue: ELENCO 2)

	2005	2006	2007
	(milioni di euro)		
<i>9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi (1)	137,80	137,80	137,80
Cat. 2 – Consumi intermedi (2)	12,14	12,14	12,14
TOTALE	149,94	149,94	149,94

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 34,5 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 9,6 per cento.

	2005	2006	2007
	(milioni di euro)		
<i>10. Ministero delle comunicazioni</i>			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi (1)	3,80	3,80	3,80
Cat. 2 – Consumi intermedi (2)	3,00	3,00	3,00
TOTALE	6,80	6,80	6,80

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 29,2 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 21,4 per cento.

(Segue: ELENCO 2)

	2005	2006	2007
	(milioni di euro)		
<i>11. Ministero della difesa</i>			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi (1)	576,80	576,80	576,80
Cat. 2 – Consumi intermedi (2)	781,14	781,14	781,14
TOTALE	1.357,94	1.357,94	1.357,94

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 19,2 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 21,2 per cento.

	2005	2006	2007
	(milioni di euro)		
<i>12. Ministero delle politiche agricole e forestali</i>			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi (1)	2,80	2,80	2,80
Cat. 2 – Consumi intermedi (2)	7,02	7,02	7,02
TOTALE	9,82	9,82	9,82

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 40,0 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 12,5 per cento.

(Segue: ELENCO 2)

	2005	2006	2007
	(milioni di euro)		
<i>13. Ministero per i beni e le attività culturali</i>			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi (1)	1,55	1,55	1,55
Cat. 2 – Consumi intermedi (2)	15,64	15,64	15,64
TOTALE	17,19	17,19	17,19

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 33,2 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 22,3 per cento.

	2005	2006	2007
	(milioni di euro)		
<i>14. Ministero della salute</i>			
Cat. 21 – Investimenti fissi lordi (1)	0,60	0,60	0,60
Cat. 2 – Consumi intermedi (2)	1,11	1,11	1,11
TOTALE	1,71	1,71	1,71

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 30,0 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 3,3 per cento.

**TOTALI RIDUZIONI STANZIAMENTI DISCREZIONALI
NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA**

Cat. 21 – Investimenti fissi lordi	800,06	800,06	800,06
Cat. 2 – Consumi intermedi	1.129,81	1.129,81	1.129,81
TOTALE RIDUZIONI . . .	1.929,87	1.929,87	1.929,87

ELENCO 3

(Articolo 1, comma 434)

1. Valori unitari delle aree opere urbanizzazione primaria⁽¹⁾ (euro/mq)

Classi dimensionali dei comuni	Valori unitari delle aree destinate a urbanizzazione primaria (euro/mq)
< 10.000	9,00
10.001-100.000	18,00
100.001-300.000	38,00
> 300.000	58,00

2. Valori unitari delle aree opere urbanizzazione secondaria⁽²⁾ (euro/mq)

Classi dimensionali dei comuni	Valori unitari delle opere di urbanizzazione secondaria (euro/mq)
< 10.000	12,00
10.001-100.000	24,00
100.001-300.000	48,00
> 300.000	72,00

3. Coefficienti correttivi per zone territoriali omogenee

Zone territoriali omogenee				
A	B	C	D	E
1,20	0,90	0,70	0,90	0,20

Il valore dell'indennizzo per anno è pari a un terzo del valore al mq, calcolato in base all'applicazione del presente Elenco.

(1) Come definite nei commi 7 e 7-bis dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e per altre destinazioni assimilabili.

(2) Come definite nel comma 8 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e per altre destinazioni assimilabili.